



COMUNE DI MONTALCINO
PROVINCIA DI SIENA

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, stabilisce la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'intero territorio del Comune di Montalcino e ne disciplina le aliquote, la soglia di esenzione e gli ulteriori aspetti applicativi.

Art. 2

Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Montalcino, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e s.m.i..

Art. 3

Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF tutti i contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio del Comune di Montalcino, alla data del 1^a gennaio dell'anno di riferimento, con criteri di calcolo e modalità di versamento definiti nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 4

Determinazione delle aliquote

1. Le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF sono fissate, con i medesimi criteri di progressività reddituale ed i medesimi scaglioni vigenti per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, nelle seguenti misure:

Scaglioni di reddito	Aliquota in percentuale
Fino a 15.000,00 euro	0,40 punti percentuali
oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro	0,45 punti percentuali
oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro	0,55 punti percentuali
oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro	0,65 punti percentuali
oltre 75.000,00 euro	0,80 punti percentuali

2. E' stabilita una soglia di esenzione dall'addizionale comunale all'IRPEF per tutti i contribuenti il cui reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non supera l'importo annuo di €. 15.000,00.

L'esenzione opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi ai fini IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale comunale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale valore-soglia, così come chiarito anche dall'art. 1, comma 11, ultimo periodo, del decreto-legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011.

Art. 5

Soggetti Responsabili

1. Responsabile della gestione del procedimento di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Responsabile della struttura di massima dimensione di cui fa parte l'Ufficio Tributi. In ordine agli adempimenti consequenziali all'adozione della deliberazione di variazione, quest'ultimo può provvedere anche tramite un diverso responsabile del procedimento da lui stesso nominato.
2. Responsabile in ordine al procedimento di verifica e riconoscimento delle esenzioni, è il Responsabile della struttura di massima dimensione di cui fa parte l'Ufficio Tributi.
3. Il Responsabile della struttura di massima dimensione di cui fa parte l'Ufficio Tributi provvede, inoltre, alla liquidazione degli eventuali rimborsi, previa necessaria istruttoria, nel rispetto dei termini di decadenza previsti dalla normativa vigente.

Art. 6

Disciplina della Riscossione

1. La riscossione dell'addizionale comunale all'IRPEF da parte del Comune avviene ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 7

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali aventi carattere vincolante.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art.8

Efficacia

1. Per questo non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto - ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e s.m.i. - dal 1^a gennaio 2019, e trovano applicazione nei confronti di tutti i contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio del Comune di Montalcino.